

Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024

Strategia 2 – IDENTITA' ECONOMICA

Progetto 2.1 – RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	Innovazione
---	--------------------

Servizi per l'innovazione nelle MPMI del settore turistico

(Ai sensi della D.G.R. n. 48/27 del 06.09.2016 e della D.G.R n. 35/26 del 18/07/2017 e ss.mm.ii)

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Scheda intervento

Oggetto e finalità	Aiuti per l'acquisizione di servizi di innovazione e di supporto all'innovazione per le MPMI regionali del settore turistico e culturale.
Direttive di attuazione	D.G.R. n. 48/27 del 06/09/2016 e n. 35/26 del 18/07/2017 e prorogata con D.G.R. n. 64/24 del 18/12/2020
Tipologia di intervento (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	Innovazione
Soggetti beneficiari	MPMI
Settori ammissibili	Quelli definiti all'art. 4 delle disposizioni attuative del bando
Priorità	Quelle previste dalla programmazione regionale e dai criteri di selezione del POR Sardegna
Esclusioni	Quelle previste dai criteri di selezione del POR Sardegna
Limitazioni	Quelle previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 prorogato dal Reg. (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 e dai criteri di selezione individuati in coerenza con il POR Sardegna e con la Smart Specialization Strategy (S ³)
Principali tipologie di spese ammissibili	Le spese ammissibili riguardano i servizi di innovazione e di consulenza, individuati nel "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna", ai sensi degli artt. 18, 19 e 28 del Reg. (UE) n. 651/2014.
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Reg. (UE) n. 651/2014, art. 18, art. 19 e art. 28
Dimensione del Piano di innovazione	Valore del Piano di innovazione fino a 100.000 euro
Forma aiuto	Sovvenzione, calcolata sulle spese ammissibili del Piano approvato
Intensità aiuto	Intensità dell'aiuto fino al 70% per i servizi previsti dall'art. 28 del Reg. (UE) n. 651/2014, i servizi previsti dagli artt. 18 e 19 del Reg. (UE) n. 651/2014 intensità dell'aiuto fino al 50%
Selezione dei progetti	Procedura valutativa
Procedura istruttoria	Sportello
Durata	Fino al 31 dicembre 2022
Fonti di copertura della spesa	Fondi regionali
CUP	G28C20000110002
Dotazione bando	Euro 280.000,00

Sommario

Art. 1. Finalità e oggetto.....	4
Art. 2. Riferimenti normativi	4
Art. 3. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie	5
Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale.....	5
Art. 5. Interventi e spese ammissibili	7
Art. 6. Fornitori dei servizi	8
Art. 7. Forma e Intensità dell'aiuto	8
Art. 8. Criteri di valutazione	8
Art. 9. Modalità di presentazione delle domande	10
Art. 10. Procedure di selezione e valutazione.....	10
Art. 11. Realizzazione degli interventi.....	11
Art. 12. Modalità di rendicontazione	12
Art. 13. Modalità di erogazione dell'aiuto	12
Art. 14. Monitoraggio, controlli e pubblicità.....	13
Art. 15. Vincoli di destinazione e funzionamento delle operazioni	13
Art. 16. Revoca e rinunce	14
Art. 17. Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR).....	15
Art. 18. Disposizioni finali.....	15

Art. 1. Finalità e oggetto

1. L'intervento è finalizzato a favorire l'innovazione delle micro, piccole, medie imprese (MPMI) operanti nel settore turistico e culturale attraverso il sostegno alla realizzazione di un Piano di innovazione per l'acquisizione di servizi destinati all'introduzione di strumenti ICT e servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato.
2. L'intervento concorre al perseguimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo XVI legislatura 2020-2024 e si inserisce nell'ambito della Strategia della Regione Sardegna per lo Sviluppo Sostenibile del POR Sardegna.
3. L'intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Strategia Smart Specialization Strategy regionale favorendo l'innovazione e il rafforzamento competitivo delle imprese.

Art. 2. Riferimenti normativi

Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

1. Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014 [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627\(01\)&from=IT](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&from=IT)
2. Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 224/02 del 02.07.2020, relativa alla proroga e alla modifica degli strumenti di sostegno in favore delle imprese con la quale è stata prorogata fino al 31.12.2021, la validità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01) e fino al 31.12.2023 la validità del Regolamento generale di esenzione per categoria, n. 651/2014 (GBER) e del Regolamento de minimis, n. 1407/2013
3. Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (in GUUE L 215 del 7 luglio 2020);
4. Regolamento (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
5. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>
6. Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0218(01)&from=IT)
7. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUCE serie L n. 187 del 26 giugno 2014 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT>
8. Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=IT>
9. L.R. 25/02/2021 n. 4, art. 4 comma 6 (Legge di stabilità 2021) e la Delibera della Giunta Regionale 11/61 del 24/03/2021
10. Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024 approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 9/15 del 05 marzo 2020, <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49939/0/def/ref/DBR49890/>
11. Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7 - Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna.

Le presenti disposizioni di attuazione sono adottate in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programma Regionale di Sviluppo XVI legislatura 2020-2024, approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 9/15 del 05/03/2020
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/49938/0/def/ref/DBR49890/>
- Delibera della Giunta Regionale n. 39/56 del 8 ottobre 2021 di approvazione del documento per la strategia della regione Sardegna per lo sviluppo sostenibile
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/57125/0/def/ref/DBR57095/>
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
- Delibera di Giunta Regionale n. 49/11 del 13.9.2016, Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Linee guida per il sostegno all'impresa.
- Delibera del 6 settembre 2016, n. 48/27, Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese. Direttive di attuazione "Servizi avanzati di sostegno alle MPMI". Tipologia intervento T1. Approvazione definitiva.
- Chiarimenti procedurali alle Direttive di attuazione approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 35/26 del 18/07/2017 http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170719132646.pdf
- Deliberazione della Giunta Regionale n 19/15 DEL 10.04.2020, Programmazione unitaria 2014-2020. Indirizzi per la semplificazione, accelerazione delle procedure attive finanziate con risorse regionali, statali o comunitarie a favore delle imprese, in contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/50327/0/def/ref/DBR50273/>
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 64/24 del 18.12.2020 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3- Competitività delle imprese. Presa d'atto proroga regimi di aiuto degli interventi a favore delle imprese"
<https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53781/0/def/ref/DBR53544/>
- Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche n. 459 del 29/04/2022 che approva le presenti disposizioni attuative e allegati e stabilisce la dotazione finanziaria.

Art. 3. Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. Le presenti disposizioni disciplinano l'oggetto, le risorse finanziarie e le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Sardegna Ricerche, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul sito internet istituzionale di Sardegna Ricerche.
2. La dotazione finanziaria prevista per la realizzazione degli interventi è pari a euro 280.000,00 a valere su risorse regionali art. 9 L.R. 20/15 aa.pp.
3. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma precedente.
4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda valutata positivamente dovesse essere coperto solo in parte dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando comunque l'intero Progetto. È fatta salva la facoltà per l'impresa beneficiaria di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.
5. La dotazione finanziaria può essere incrementata da risorse che si renderanno disponibili da fondi regionali, nazionali e comunitari.

Art. 4. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità formale

1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese attive (Micro Piccole e Medie imprese), di seguito denominate MPMI, così come definite dall'Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014 la cui attività rientra in uno dei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT ATECO 2007:

Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Divisione 55 - Alloggio ed alle sole sottocategorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici, 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 55.20.20 Ostelli della gioventù.

Sezione N – Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla Divisione 79 – Attività dei servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse ed alle sole sottocategorie; 79.12.00 Attività dei tour operator; 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a; 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici.

Sezione R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, limitatamente alla Divisione 91 – Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali ed alle sole sottocategorie: 91.02.00 Attività di musei; 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; 93.21.00 Parchi di divertimento e Parchi tematici; 93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.

2. Le imprese di cui ai codici ATECO 2007 Sezione I, devono avere un numero minimo di posti letto pari a 15. Tali dati devono risultare dalla comunicazione inviata al SUAP del comune di ubicazione della struttura.
3. Le imprese di cui ai codici ATECO 2007 Sezione N devono svolgere attività, prevalentemente rivolta alla gestione degli arrivi in Sardegna (attività di incoming) e dimostrare che il fatturato generato da tale attività sia pari ad almeno il 70% del fatturato complessivo, dimostrabile con una contabilità separata delle attività.
4. Le imprese proponenti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali:
 - a) Essere regolarmente costituite da almeno due anni, iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
 - b) Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 - c) Non essere considerate imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) Non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) Operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
 - f) Essere in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
 - g) Avere una sede o unità locale in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede in Sardegna. Tale sede sarà quella di realizzazione del Piano di innovazione e dovrà essere attiva prima dell'erogazione dell'aiuto o di anticipazione dell'aiuto se richiesta;
 - h) Non aver avviato gli interventi previsti dal Piano di innovazione prima della data di presentazione della domanda di accesso al bando;
 - i) Non essere beneficiarie, per la stessa iniziativa di altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
 - j) Impegnarsi ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione definitiva, di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea al momento del pagamento dell'aiuto;
 - k) Attivare un conto corrente dedicato o utilizzare un conto corrente destinato a gestire le transazioni (pagamenti) oggetto del Piano di innovazione, anche in via non esclusiva
 - l) Dichiarare che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del proponente, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione

normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva. L'accesso ai benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione dei benefici medesimi o, nel caso di benefici erogati a sportello, in data antecedente alla loro richiesta.

Art. 5. Interventi e spese ammissibili

1. Il bando cofinanzia la realizzazione di un Piano di innovazione che deve essere coerente rispetto alla Smart Specialization Strategy regionale e rientrare nell'ambito delle aree di specializzazione in essa individuate. Il Piano di innovazione consente l'implementazione di un sistema di strumenti gestionali informatici operanti in maniera integrata, automatica e sincronizzata per la gestione dei principali processi e attività aziendali e, a complemento, servizi consulenziali a supporto all'innovazione organizzativa e di mercato.
2. I servizi attivabili all'interno del Piano di innovazione, individuati nel **"Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna"**, sono i seguenti:
 - servizi di sostegno all'innovazione destinati all'introduzione di strumenti ICT: codice **B.6**;
 - servizi di consulenza destinati ad introdurre innovazione organizzativa: codice **B.1; B.2; B.4; B.8** (limitatamente al responsabile della comunicazione)
 - servizi di consulenza destinati ad introdurre innovazione di mercato: codice **C.1; C.2; C.3; C.4; C.5; C.6; C.7**L'elencazione dei servizi non è esaustiva e l'accettazione di eventuali servizi non inclusi è valutata da Sardegna Ricerche, in relazione alle caratteristiche dell'azienda proponente e all'intervento innovativo proposto.
3. I Piani di innovazione, data la natura e la fonte finanziaria degli interventi, devono produrre risultati a vantaggio delle imprese che svolgono l'attività in Sardegna da almeno un anno. Per le imprese di cui ai codici ATECO 2007 Sezione I si intende convenzionalmente "attiva", la struttura che nell'anno solare precedente la data di presentazione della domanda, risulti aperta e con presenza di clienti.
4. Il Piano di innovazione oggetto di aiuto può avere un valore fino euro 100.000. Le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del Piano di innovazione e il costo dei singoli servizi congruo con le caratteristiche e le dimensioni aziendali del proponente.
5. La durata massima del Piano di innovazione è pari a 24 mesi salvo eventuali proroghe concesse come previsto all'art 11 comma 4. Si evidenzia che la data di inizio del piano deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di accesso come previsto all'art. 12 comma 2.
6. I Piani di innovazione devono necessariamente prevedere l'implementazione di strumenti ICT; le imprese che hanno già implementato, strumenti gestionali informatici operanti in maniera integrata, automatica e sincronizzata per la gestione dei principali processi e attività aziendali possono presentare un Piano di innovazione contenente solo i servizi a supporto dell'innovazione organizzativa e di mercato.
7. I servizi per essere ammissibili, non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, spese per la consulenza fiscale ordinaria, spese per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.
8. Sono escluse le spese relative a:
 - formazione del personale;
 - imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori ad esclusione dei costi relativi all'ottenimento dei titoli di proprietà intellettuale;
 - servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di auto-fatturazione;
 - servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente

- parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci;
- le spese effettuate e/o fatturate al Beneficiario da soggetti che non siano Terzi ed Indipendenti o che siano Parti Correlate, salvo specifiche eccezioni; fanno eccezione le spese per il personale dipendente e la messa a disposizione di Personale Altamente Qualificato;
 - servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.
9. I servizi relativi all'attività di promozione dell'azienda potranno riguardare esclusivamente la fase di consulenza concernente lo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.
10. Relativamente alle consulenze in materia di ICT sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.

Art. 6. Fornitori dei servizi

1. L'impresa sceglie liberamente il fornitore dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del Piano di innovazione. Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore deve dimostrare di avere esperienza nell'attività erogata autocertificando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal soggetto proponente.
2. I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente bando in qualità di beneficiari.
3. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Sardegna Ricerche nell'ambito dell'intervento previsto dal presente Bando declina qualsiasi obbligo, di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.
4. Il fornitore dei servizi non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, né con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

Art. 7. Forma e Intensità dell'aiuto

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione e l'ammontare dell'aiuto, non può superare le intensità previste dal Reg. (UE) n. 651/2014 e successive modifiche e integrazioni ovvero:
 - 70% dei costi ammissibili per i servizi di cui all'art 28 del Reg. (UE) n. 651/2014, destinati all'introduzione di strumenti ICT come definiti nel servizio B.6, a condizione che l'importo totale di tutti gli aiuti per tali servizi non superi i 200.000 euro per il Beneficiario su un periodo di tre anni;
 - 50% per i costi ammissibili per i servizi di cui all'art.18 (aiuti per servizi di consulenza) e art. 19 (aiuti per partecipazione a fiere) del Reg. (UE) n. 651/2014.
2. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

Art. 8. Criteri di valutazione

1. I Piani di innovazione sono valutati dalla Commissione Tecnica di Sardegna Ricerche che esprime un giudizio con l'attribuzione di un punteggio assegnato in base all'applicazione dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio massimo	Soglia minima
<p>a) Coerenza Viene valutata la coerenza del Piano di innovazione agli strumenti della programmazione regionale e della Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna.</p>	10	6
<p>b) Innovatività e qualità del Piano di innovazione L'innovatività è valutata in termini di realizzabilità, complementarità e metodologie proposte per gli interventi nonché la capacità del Piano di favorire innovazioni di processo, organizzativa e di mercato. La qualità del Piano è valutata in termini di chiarezza e completezza nell'esposizione, nella descrizione del Piano e dei servizi che lo compongono, nonché nell'adeguatezza dei costi.</p>	30	18
<p>c) Competenza tecnica dei fornitori coinvolti Valutata in termini di competenza ed esperienza dei fornitori coinvolti nella realizzazione del Piano rispetto ai servizi individuati.</p>	13	
<p>d) Risultati attesi e capacità del Piano di accrescere la competitività dell'impresa Valutata in termini di: attendibilità dei risultati attesi rispetto alle caratteristiche aziendali del proponente; capacità del Piano di accrescere la competitività dell'impresa rispetto al mercato di riferimento e/o a nuovi mercati.</p>	10	
<p>e) Adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente Valutata in termini di adeguatezza tecnico-organizzativa dell'impresa rispetto alla realizzabilità e coerenza degli interventi proposti.</p>	15	9
<p>f) Sostenibilità economico-finanziaria, patrimoniale del Piano in rapporto al soggetto proponente Valutata in termini di capacità dell'impresa di sostenere il costo per la realizzazione del Piano sia in relazione alla dimensione del fatturato e alla patrimonializzazione.</p>	15	9
<p>g) - Qualità del Piano in termini della sostenibilità ambientale del processo/prodotto Sarà valutata la sensibilità dell'impresa nei confronti delle tematiche ambientali direttamente collegabili al progetto proposto (certificazioni ambientali, iniziative che riducano l'impatto ambientale delle attività ecc.), specificando il contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali, definiti dalla UE, nel Reg. (UE) 2020/852</p>	5	1
<p>h) - Qualità del Piano in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa Valutata in termini di attuazione dei principi di pari opportunità e non discriminazione, anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa.</p>	2	

2. I Piani di innovazione sono considerati ammissibili agli aiuti se raggiungeranno il punteggio complessivo pari o superiore a 60/100 e avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere a), b), e), f), g).

Art. 9. Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda viene presentata utilizzando il sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo: <https://bandi.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtml>
2. Il Soggetto proponente, per presentare la domanda, deve disporre:
 - a. di un'identità digitale (es. Carta Nazionale dei Servizi – CNS o SPID oppure CIE) del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) per accedere al sistema informatico SIPES
 - b. di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
 - c. di "firma digitale" in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
3. La domanda è costituita dai seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante o da un suo procuratore:
 - Domanda di accesso generata dal sistema informatico SIPES, in regola con l'imposta di bollo (euro 16,00 ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) firmata digitalmente dal legale rappresentante a pena di non ricevibilità;
 - Piano di innovazione di cui all'allegato A;
 - Piano di lavoro e curriculum vitae dei fornitori di cui all'allegato B;
 - Dichiarazione di MPMI, di cui all'allegato C.
4. Le domande devono essere presentate on line, a partire dalle **ore 9.00.00 del 15/09/2022**, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Sardegna Ricerche, mediante apposito avviso, comunica la chiusura dei termini per la presentazione delle stesse. Completato l'inserimento dei dati e degli allegati previsti, il sistema genera un file che deve essere firmato digitalmente, dal legale rappresentante o suo procuratore, e ricaricato nel sistema. La domanda digitale, in regola con l'imposta di bollo¹, sottoscritta dal rappresentante legale (o procuratore ove previsto) con firma digitale, deve essere da questi prodotta e trasmessa tramite il sistema informatico SIPES.
5. Per la descrizione delle modalità di accesso alla piattaforma SIPES si rimanda alla "Guida alla compilazione on line" (Allegato E).
6. Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R 445/2000.

Art. 10. Procedure di selezione e valutazione

1. La procedura di selezione delle domande è di tipo valutativo a sportello. Le domande sono istruite secondo l'ordine di ricevibilità.
2. L'iter istruttorio si suddivide nella fase di verifica di ammissibilità formale e nella successiva fase di valutazione tecnica dei Piani di innovazione.

Verifica requisiti di ammissibilità formale

Le domande inviate sono oggetto di una verifica di ammissibilità formale che prevede: la verifica di ricevibilità e la verifica di ammissibilità.

¹ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo:

Codice identificativo marca da bollo - Data (GG/MM/AAA) - Ora (HH:MM:SS)

La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e della presenza della documentazione indicata all'art. 9 comma 3.

Le domande irricevibili sono rigettate con atto di determinazione del Direttore Generale e comunicati i motivi che ostano l'accoglimento dell'istanza.

Le domande considerate ricevibili, vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del Piano di innovazione (vedi artt. 4 e 5 delle presenti disposizioni attuative).

Sardegna Ricerche ha facoltà di chiedere al soggetto proponente l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche di ammissibilità.

Nel caso in cui, in sede di verifica di ammissibilità formale, vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima dell'adozione del provvedimento negativo, Sardegna Ricerche comunica al Soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Valutazione tecnica

Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale sono valutate da una Commissione Tecnica nominata dal Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

La Commissione procede alla valutazione tecnica del Piano di innovazione proposto applicando i criteri di valutazione stabiliti all'art. 8 delle presenti disposizioni.

In sede di valutazione, la Commissione può richiedere al proponente chiarimenti in merito alla documentazione presentata e avvalersi del parere di esperti.

A conclusione dei lavori, la Commissione redige un verbale contenente l'esito della valutazione. Nel caso di esito positivo il Direttore Generale emana il provvedimento di concessione provvisoria riportante l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, gli impegni a carico del Soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del Piano, oltre eventuali prescrizioni istruttorie, nonché le condizioni di revoca, il CUP (Codice Unico di Progetto) e il COR (Codice di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti) assegnati. Nel caso di esito negativo Sardegna Ricerche, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Le imprese ammesse provvisoriamente agli aiuti devono trasmettere a Sardegna Ricerche la dichiarazione di accettazione, secondo lo schema reso disponibile che impegna le stesse a realizzare il Piano di innovazione, secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in sede istruttoria ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda.

L'invio della dichiarazione di accettazione non è necessario nel caso in cui l'impresa comunichi, nella domanda di accesso, la volontà di richiedere l'anticipazione dell'aiuto provvisoriamente concesso.

Art. 11. Realizzazione degli interventi

1. In sede di avvio del Piano, al fine di garantire una condivisione degli interventi tra l'impresa beneficiaria e Sardegna Ricerche, può essere previsto un incontro finalizzato ad approfondire gli obiettivi, le modalità operative degli interventi e gli adempimenti a carico dell'impresa beneficiaria.
2. L'impresa beneficiaria deve realizzare il Piano di innovazione entro i termini indicati in sede di domanda, salvo proroghe approvate da Sardegna Ricerche, sostenendo le spese per la sua realizzazione entro il cosiddetto "periodo di eleggibilità delle spese". La durata massima del Piano di innovazione è quella indicata all'art 5 comma 5 delle presenti disposizioni.
3. Il Piano di innovazione approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi. Le eventuali variazioni del Piano devono essere approvate da Sardegna Ricerche previa richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.

4. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano, può essere concessa proroga fino a un massimo di 6 mesi e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. L'impresa che intende avvalersi della proroga dovrà presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro la data di conclusione dei lavori indicata nel Piano di innovazione approvato.

Art. 12. Modalità di rendicontazione

1. Ai fini della rendicontazione finale l'impresa beneficiaria deve trasmettere all'indirizzo PEC protocollo@cert.sardegna ricerche.it la domanda di pagamento dell'aiuto a cui vanno allegati i seguenti documenti:
 - relazione finale contenente la descrizione dettagliata delle attività realizzate e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei singoli piani di lavoro dei servizi realizzati
 - prospetti di rendicontazione in formato Excel e PDF delle spese sostenute secondo gli schemi forniti da Sardegna Ricerche
 - fascicolo di progetto (fatture su spesa, documentazione pagamenti, ecc.).

Potranno essere rendicontate esclusivamente le spese sostenute e regolarmente pagate entro le date di inizio e di conclusione del Piano di innovazione indicate nella Domanda di accesso, generata dal sistema informatico e da eventuali proroghe "periodo di eleggibilità delle spese". Si evidenzia che la data di inizio del piano deve essere successiva alla data di presentazione della domanda di accesso.

2. Ai fini della liquidazione dell'aiuto l'impresa beneficiaria deve obbligatoriamente:
 - a) possedere i requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda;
 - b) avere una sede operativa in Sardegna;
 - c) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. L'impresa beneficiaria si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
 - d) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate da fondi europei (utilizzando segni/loghi distintivi previsti dalla relativa normativa comunitaria al fine di informare che il Piano è stato realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e del POR Sardegna);
 - e) conservare tutti i documenti relativi all'intervento sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;
 - f) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
 - g) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
3. Sardegna Ricerche potrà indicare la piattaforma e le istruzioni di rendicontazione dei piani conclusi qualora lo ritenesse necessario.

Art. 13. Modalità di erogazione dell'aiuto

Per la liquidazione dell'aiuto, gli Uffici procedono alla verifica tecnica e alle verifiche amministrative del Piano di innovazione rendicontato, entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento secondo le seguenti modalità:

Verifica tecnica

La verifica tecnica consiste nell'accertamento della realizzazione del Piano di innovazione e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi.

Qualora il Piano di innovazione sia stato realizzato parzialmente, si procede ad una valutazione della realizzazione parziale del Piano e alla riduzione dell'aiuto ovvero al mancato riconoscimento dell'aiuto ove risultassero modificati i presupposti e i risultati attesi del Piano di innovazione approvato.

Verifiche amministrative

Le verifiche amministrative consistono nell'accertamento della validità della documentazione di spesa presentata attestante i costi sostenuti, la regolarità contributiva aziendale (DURC), i controlli connessi ai pagamenti e al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato e di fondi strutturali. La documentazione di spesa dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati attraverso bonifico bancario. Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere ovvero i costi sostenuti e pagati oltre il periodo di eleggibilità delle spese.

A conclusione della verifica tecnica e delle verifiche amministrative il Direttore generale determina la liquidazione o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

Qualora la domanda di pagamento risulti incompleta o carente della documentazione necessaria, i termini indicati per la conclusione delle verifiche si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere dall'arrivo delle integrazioni.

L'erogazione dell'aiuto può avvenire secondo due modalità:

Liquidazione in un'unica soluzione alla conclusione del Piano di innovazione

L'impresa beneficiaria presenta la domanda di pagamento dell'aiuto di cui all'art 12 entro 30 giorni dalla data di conclusione degli interventi indicata nella domanda di accesso.

Anticipazione dell'80% dell'aiuto provvisoriamente concesso

L'impresa beneficiaria, previa stipula di un disciplinare e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, costituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348, secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche, può richiedere il pagamento dell'anticipazione dell'80% dell'aiuto provvisoriamente concesso.

Alla conclusione del piano si procederà con il saldo dell'aiuto a seguito della presentazione della domanda di pagamento finale, previa positiva verifica tecnica e amministrativa del Piano di innovazione rendicontato.

Si evidenzia che la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta deve essere redatta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche e deve avere una durata pari alla durata del Piano di innovazione approvato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte. La fideiussione sarà svincolata da Sardegna Ricerche a conclusione del procedimento.

Art. 14. Monitoraggio, controlli e pubblicità

1. Per cinque anni successivi alla data di completamento del Piano, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, Sardegna Ricerche, la Regione Sardegna o soggetti delegati possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.
2. L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di: mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo i requisiti di accesso; conservare e mettere a disposizione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo, la documentazione originale di spesa.
3. Sardegna Ricerche può richiedere, durante la realizzazione del Piano, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 5 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti dell'intervento.
4. L'impresa beneficiaria è tenuta a rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate eventualmente segnalati da Sardegna Ricerche.

Art. 15. Vincoli di destinazione e funzionamento delle operazioni

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del Reg. CE 1303/2013 sulla stabilità delle operazioni, il contributo è rimborsato laddove, entro 3 anni dalla data di erogazione a saldo all'impresa beneficiaria, si verifichi quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività di Impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- b. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Rientra in particolare tra gli obblighi dell'impresa beneficiaria il mantenimento, per il periodo di cui sopra, dei seguenti requisiti:

- (i) iscrizione al Registro delle Imprese;
- (ii) Sede Operativa attiva nel territorio regionale;

2. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca della concessione e recupero del contributo non spettante.

Art. 16. Revoca e rinunce

1. A Sardegna Ricerche è riservato il potere di revocare l'aiuto finanziario concesso nel caso in cui l'impresa beneficiaria incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalle disposizioni attuative del Programma "Servizi di innovazione per le MPMI del settore turistico", dal provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato da Sardegna Ricerche per il venir meno dei requisiti di ammissibilità, in caso di rinuncia dell'impresa beneficiaria, qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove per imperizia o altro comportamento l'impresa beneficiaria comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.
3. Nel caso di revoca l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire a Sardegna Ricerche le somme da quest'ultima erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico della medesima impresa beneficiaria tutti gli oneri relativi all'operazione.
4. È facoltà di Sardegna Ricerche, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili all'impresa beneficiaria, nell'utilizzo del finanziamento concesso.
5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'impresa beneficiaria.
6. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
7. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura parziale, da Sardegna Ricerche che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:
 - I. la valutazione tecnica finale, circa la realizzazione del piano di innovazione e il raggiungimento degli obiettivi previsti, dia esito negativo, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
 - II. non vengano comunicate per iscritto dall'impresa beneficiaria eventuali variazioni rispetto al piano approvato che devono essere autorizzate da Sardegna Ricerche;
 - III. mancata realizzazione del Piano entro la data di completamento prevista;

- IV. sia accertata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità previste nelle Disposizioni di Attuazione o qualora si accerti che gli aiuti sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;
- V. l'impresa beneficiaria abbia un procedimento di recupero pendente per aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e per i quali la medesima ha ordinato il recupero (obbligo c.d. Deggendorf) alla data di erogazione dell'aiuto;
- VI. nel caso di fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale;
- VII. qualora, dai controlli effettuati, emerga l'insussistenza delle condizioni previste dalle leggi e dalle Disposizioni di attuazione del Bandi ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- VIII. qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro oppure l'impresa beneficiaria non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- IX. l'impresa beneficiaria non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili all'impresa beneficiaria;
- X. qualora entro tre anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'impresa beneficiaria cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- XI. qualora entro tre anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento.

Art. 17. Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)

1. Ai sensi degli artt. 13 – 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti verranno trattati per le finalità previste nelle Disposizioni Attuative per l'espletamento dell'intera procedura e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dalle medesime Disposizioni e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di Legge. I dati da Lei forniti vengono raccolti mediante l'acquisizione di autocertificazioni all'atto della presentazione della domanda sul sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna
2. Con la partecipazione alla presente procedura il consenso al trattamento dei dati si intende rilasciato per l'adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste dal suddetto avviso. Pertanto, l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l'oggettiva impossibilità di erogazione del relativo servizio richiesto.
3. Si rinvia all'Allegato D Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni.

Art. 18. Disposizioni finali

Le presenti Disposizioni restano in vigore fino al 31 dicembre 2023, termine di scadenza dei Regolamenti comunitari riguardanti la concessione degli aiuti di Stato che sottendono alla concessione delle agevolazioni, fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Le presenti disposizioni possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza con determinazione del Direttore Generale.

Tutte le informazioni concernenti il presente bando sono disponibili sul sito www.sardegna ricerche.it.

In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:

Il procedimento è avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda

Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonino Grimaldi grimaldi@sardegna ricerche.it

Richieste di chiarimenti possono essere presentate all'indirizzo di posta elettronica: protocollo@cert.sardegna ricerche.it

Ai sensi dell'art. 115 del Reg (UE) 1303/2013, l'elenco delle MPMI beneficiarie è pubblicato nel sito internet di Sardegna Ricerche.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni:

- **Allegato A** – Piano di innovazione
- **Allegato B** – Piano di lavoro del servizio
- **Allegato C** – Dichiarazione di MPMI
- **Allegato D** - Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)
- **Allegato E** - Guida alla compilazione on line
- **Allegato F** – Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna